

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

**PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.
GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF:

UFFICIO: **Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro e di sviluppo del capitale umano.**



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **16 APR. 2012** Deliberazione N. **235**

L'anno il giorno del mese di **16 APR. 2012**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.
con l'intervento dei componenti: **GIOVANNI CHIÒDI**

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 6. FEBBO ASSENTE |
| 2. CASTIGLIONE ASSENTE | 7. GATTI |
| 3. GARPINETA | 8. GIULIANTE |
| 4. DE FANIS | 9. MASCI |
| 5. DI DALMAZIO | 10. MORRA ASSENTE |
| 5. DI PAOLO | |

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

Decreto Legislativo 14-09-2011, n. 167, recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" - artt. 3, 4 e 5. Approvazione documenti attuativi.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il **Decreto Legislativo 14-09-2011, n. 167**, recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

DATO ATTO - che l'art. 1 del predetto D.Lgs.vo 167/2011, definisce il contratto di apprendistato come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, distinto secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca;
- che le suddette tipizzazioni contrattuali, trovano specifica disciplina, rispettivamente, agli artt. 3, 4 e 5 del medesimo D.Lgs.vo 167/2011;

CONSIDERATO che il successivo art. 7, comma 7, del menzionato D.Lgs.vo 167/2011, prevede espressamente che per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui allo stesso decreto non sia immediatamente operativa, trovino applicazione, in via

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

Per il Dirigente del Servizio
(vacante)
Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta
(firma)

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta
(firma)

(firma)


Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

Il Componente la Giunta
Avv. Paolo Gatti

(firma)

Approvato e sottoscritto:


Il Segretario della Giunta
(firma)



Il Presidente della Giunta
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
(firma)

transitoria e non oltre sei mesi dalla data di sua entrata in vigore, le regolazioni vigenti;

DATO ATTO che il *dies a quo* per la decorrenza del predetto semestre, è la data del 25 ottobre 2011 (entrata in vigore del Decreto legislativo in oggetto), con scadenza al 25 aprile 2012;

CONSIDERATO, sotto altro profilo, che in data 12/04/2012 è stata presentata alla Commissione Tripartita Regionale la bozza di D.D.L.R. denominato "Testo Unico del Welfare", con il quale la Regione Abruzzo mira a riordinare, in maniera organica, le disposizioni regionali vigenti in materia di politiche del lavoro, della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento, nonché del volontariato e dello sviluppo dell'associazionismo, dando avvio, in tal modo, all'*iter* di approvazione dello stesso;

RILEVATO che l'attuazione delle competenze specifiche regionali, in relazione ai menzionati artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 167/2011, può essere realizzata mediante atti amministrativi, in diretta dipendenza delle disposizioni legislative nazionali;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione del suddetto D.D.L.R., nel quale troveranno collocazione definitiva le disposizioni legislative regionali in coerenza con il richiamato D.Lgs.vo 167/2011, di procedere ad approvare i documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituiscono una prima attuazione delle previsioni normative del legislatore nazionale in materia:

- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nella Regione Abruzzo – (Allegato "A");
- Disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, con relativo Allegato 1 – Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere – (Allegato "B");
- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca nella Regione Abruzzo – (Allegato "C");

SENTITA la Commissione Regionale per l'Apprendistato, nella seduta del 12/04/2012, ed acquisitone il parere agli atti della Direzione proponente;

EVIDENZIATO che la disciplina oggetto del presente atto potrà subire modifiche e/o integrazioni, in conseguenza dell'emanazione del provvedimento normativo nazionale di riforma del mercato del lavoro, disegno di legge attualmente in discussione al Senato;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1) DI APPROVARE i documenti attuativi degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs.vo 167/2011, parti integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito enucleati:

- Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nella Regione Abruzzo – (Allegato "A");
- Disposizioni regionali in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, con relativo Allegato 1 – Standard formativi minimi relativi all'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere – (Allegato "B");

Schema di Accordo per la disciplina e la durata dell'Apprendistato di alta formazione e ricerca nella Regione Abruzzo – (Allegato "C").

2) DI DARE ATTO:

- che la disciplina oggetto del presente atto si applica nella more dell'approvazione del D.D.L.R. denominato "Testo Unico del Welfare" e del D.D.L. nazionale di Riforma del Mercato del Lavoro;
- che, pertanto, la regolamentazione *de qua* potrà subire modifiche e/o integrazioni.

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente deliberato, unitamente agli allegati, sul B.U.R.A.T e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/fil>.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

**REGIONE
ABRUZZO**



**GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
VIA RIETI, NR. 45 – 65121 - PESCARA (PE)**

**SCHEMA DI ACCORDO
PER LA DISCIPLINA E LA DURATA
DELL’APPRENDISTATO
DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
NELLA REGIONE ABRUZZO**

ACCORDO
PER LA DISCIPLINA E LA DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO PER
ATTIVITÀ DI RICERCA, PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA
O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
(AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2 D.LGS., 14 SETTEMBRE, 2011, NR. 167)

TRA

Regione Abruzzo

E

Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Teramo

E

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, UNMS, ANMIL, UIC,
Consigliera Regionale di Parità

di seguito denominate "Parti".

VISTI

- ♣ La Legge 12 novembre 2010, nr. 183, "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".
- ♣ Il D.Lgs. 14 settembre 2011, nr. 167, c.d. "Testo unico dell'apprendistato";
- ♣ Le regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento.
- ♣ Le Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'[accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato](#).
- ♣ La Legge Regionale del 4 dicembre 2009, nr. 30, concernente gli "Aspetti formativi del contratto di Apprendistato".
- ♣ La Commissione Regionale per l'Apprendistato istituita dall'art. 22 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 30.

TENUTO CONTO

- che il Protocollo Attuativo Piano Integrato “Giovani Abruzzo”, approvato con – D.G.R., nr. 572/2011 - può essere uno strumento per incentivare l’implementazione dell’istituto dell’apprendistato;
- che attraverso il P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, la Regione Abruzzo può prevedere misure per l’incentivazione del contratto di apprendistato, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo **se confermeranno in servizio almeno il 70% dei lavoratori** con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

RITENUTO CHE

il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra Atenei ed Imprese, riducendo i tempi di ingresso nel Mercato del Lavoro.

LE PARTI CONCORDANO CHE

1. L’obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2011, nr. 167, per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca. Potranno seguire specifici procedimenti sulle diverse tipologie di alta formazione e di ricerca.

2. I percorsi sono rivolti a giovani fino a 29 anni e nello specifico:

- ⤴ Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito di norma tra gli ottanta ed i centoquaranta Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) di un percorso di Laurea triennale;
- ⤴ Laurea Magistrale: studenti universitari che sono iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, che devono di norma conseguire tra i quaranta ed i sessanta Crediti Formativi Universitari (C.F.U.), ai fini dell’acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- ⤴ Master I e II livello: laureati;
- ⤴ Dottorato di Ricerca: ammessi e/o già iscritti corsi di Dottorato di Ricerca.

3. La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:

- ▲ Laurea Triennale non può essere superiore a trentasei mesi;
- ▲ Laurea Magistrale non può essere superiore a ventiquattro mesi;
- ▲ Master di I e II livello non può essere superiore a ventiquattro mesi;
- ▲ Dottorato di Ricerca non può essere superiore a quarantotto mesi.

4. La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di sei mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio.

5. La durata della componente formativa del contratto di apprendistato in questione può essere proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento, da parte delle istituzioni universitarie che realizzano il percorso formativo, di Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato.

6. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei Piani Formativi Individuali (P.F.I.) condivisi tra le singole Università abruzzesi – che rispettino le norme previste dall'art. 48, Legge, 12 novembre 2010, nr. 183, in materia di regimi particolari di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art 6, D.Lgs., 10 settembre 2010, nr. 276), come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 3, 13 gennaio 2011 – e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese.

7. La componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5, D.lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 termina a conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo:

- ▲ nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'Università riconosce i Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;
- ▲ i percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6, comma 1, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167, qualora definiti ai sensi della legislazione vigente;

8. L'attuazione del presente accordo sarà coordinata e monitorata dalla Commissione Regionale per l'Apprendistato.

Luogo e data

Letto e sottoscritto:

Regione Abruzzo

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Teramo

C.G.I.L.

C.I.S.L.

U.I.L.

Confcommercio

Confartigianato

Coldiretti

UNMS

ANMIL

UIC

Consigliera Regionale di Parità